



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Copia Conforme

N° 178 Registro Delibere

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria. Approvazione Bando
---------	--

Oggi **quattordici** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 17:30, **in modalità videoconferenza** si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

		Presenti/Assenti
Dori Marco	Sindaco	P
Bolzoni Gabriele	Vice Sindaco	P
Barberini Maurizio	Assessore	P
Sacco Francesco	Assessore	P
Baldan Vanna	Assessore	P
Tessari Elena	Assessore	P
Poppi Chiara	Assessore	P
Zaccarin Fabio	Assessore	P

Presenti 8

Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Piras Guido.

Tutti gli atti oggetto della presente deliberazione sono stati trasmessi agli Assessori presenti da remoto, prima dell'inizio della seduta e durante la seduta stessa tutti i componenti hanno avuto la facoltà di intervenire contestualmente nella discussione ed effettuare votazione palese.

Dori Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e identificati con certezza tutti gli Assessori presenti da remoto, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria. Approvazione Bando
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 667, 668 e 688 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013 relativi all'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;

VISTO l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, e l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dello stesso articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

ATTESO che con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2015 questa amministrazione, avendo adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha istituito la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della TARI ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n.73 del 13/12/2017 sono state apportate importanti modifiche al piano della raccolta dei rifiuti urbani nel comune di Mira relativamente al sistema di raccolta della frazione vegetale;

VISTO il DM 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 22 maggio 2017 n. 115) "Servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati - Copertura integrale dei costi - Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione / tariffazione puntuale commisurata al servizio reso - Articolo 1, comma 667, legge 147/2013", ha stabilito i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n.74 del 13/12/2017 sono state adeguate conseguentemente le relative disposizioni contenute nel "Regolamento per la applicazione della tariffa sui rifiuti";

ATTESO che con deliberazione di C.C. n.27 del 29/6/2021 sono state apportate modifiche/integrazioni al "Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti" nel senso di recepire le modifiche in materia della tariffa sui rifiuti introdotte dall'evoluzione normativa degli ultimi due anni, con particolare riferimento alla L. 160/2019 e D. Lgs. 116/2020 oltre alla previsione circa la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, demandando alla Giunta Comunale la definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso alle riduzioni TARIP;

VISTO in particolare l'art. 32 del vigente "Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti" il quale recita:

<<<Art. 32 Agevolazioni ed esenzioni

1. Il Comune con la delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria può prevedere e disciplinare eventuali agevolazioni di carattere sociale e/o di politica fiscale comunale per incentivare comportamenti virtuosi. Nella medesima deliberazione deve essere anche indicata la modalità di copertura della minore entrata conseguente alle riduzioni ed esenzioni disposte.

2. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla dotazione di cui all'articolo 6 del dl 73/2021 finalizzato alla concessione di una riduzione della Tarip di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuta per l'anno 2021, in favore delle predette categorie economiche.

3. La riduzione del comma 2 è destinata alle attività economiche chiuse o limitate ed è pari alla misura percentuale calcolata secondo le modalità per l'accesso alle riduzioni Tarip, definite dalla Giunta Comunale considerando l'importo Tarip dovuto dalle utenze che hanno presentato l'istanza rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione, secondo termini e modalità definite dalla delibera di Giunta Comunale.>>>

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del predetto decreto-legge n. 73 del 2021, che, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui al citato articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, o della TARI corrispettiva, di cui al menzionato articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

OSSERVATO che il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 luglio 2021, adempiendo al successivo comma 2 del precitato articolo 6, nell'allegato A ha provveduto alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6, i comuni possono concedere le previste riduzioni della TARI in misura superiore alle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al precitato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo comunque la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti, e che resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2 dello stesso articolo 6;

VISTO l'importo assegnato al Comune di Mira nell'allegato A "Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 è pari ad euro 371.654,87;

PRESO ATTO dell'intervenuta costituzione di apposito fondo nel bilancio di previsione 2021- 2023;

RITENUTO di accordare una riduzione sulla bollettazione TARIP 2021 rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano un'attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..) e che sono soggetti passivi ai fini TARIP,

RITENUTO INOLTRE approvare apposito bando, che allegato alla presente sub lett. a) ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo alla riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria, a favore:

- a. delle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico);

- b. delle attività economiche non rientranti nella riduzione della precedente lettera a) che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4;

CONSIDERATO che a livello Europeo per far fronte all'emergenza economico-finanziaria:

- sono stati attribuiti ampi poteri ai singoli Stati membri dell'Unione europea di prevedere aiuti di stato a favore degli operatori economici colpiti dalla pandemia;
- in particolare, la comunicazione della Commissione Europea del 19/3/2020 n. C2020/1863 ad oggetto: *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”* poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C(2020)164;

ATTESO che tali disposizioni sono state adottate in attuazione:

- dell'art. 107, paragrafo 2, lett b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: *“Sono compatibili con il mercato interno: ...b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali [...]”*;
- dell'art. 107, paragrafo 3, lett b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: *“Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: ... b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”*;
- dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: *“Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”*;

CONSIDERATO che a livello di legislazione italiana, per far fronte all'emergenza economico-finanziaria:

- sono stati riconosciuti agli Enti territoriali ampi poteri di intervento - sotto forma di aiuti di stato – a carico dei propri bilanci - a favore degli operatori economici in difficoltà o che hanno subito danni a causa del covid-19 e delle conseguenti disposizioni restrittive;
- in particolare, gli artt. da 53 a 64 del citato D.L. 19/5/2020 n.34, in attuazione delle citate Comunicazioni della Commissione Europea, dispongono misure di aiuto economico-finanziario a favore degli operatori economici colpiti e comunque posti in difficoltà dall'emergenza covid-19;
- in particolare, l'art. 54 del citato DL n.34/2020 ad oggetto *“Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”* che dispone: *“1.... gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863... 2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali [...]”*;

CONSIDERANDO che il riconoscimento degli aiuti è subordinato a diverse condizioni:

- in primo luogo, sono previsti limiti economici degli aiuti concedibili a ciascun operatore economico imposti ai sensi del medesimo art.54, che ai commi 1 e 3 dispone: *“1.... nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 1.800.000 euro per impresa,.. 3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro”*

o 225.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.”;

- tali limiti economici si intendono in termini assoluti ovvero nel senso che per ciascun operatore non si può superare la soglia di legge sommando gli aiuti concessi da tutti gli Enti pubblici;
- in particolare, ai sensi del citato art.61 comma 7: *“Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente [...]”;*
- in secondo luogo, tali aiuti non possono essere concessi ad operatori economici che hanno già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di recupero degli stessi. In tal ultimo caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell'art.54 del DL n.34/20;
- in terzo luogo, ai sensi dell'art.61 del DL n.34/2020: *“non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n.1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019”;*
- in quarto luogo, ai sensi dell'art.61 co. 2 *“Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis sono concessi entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020 e all'annualità 2021.”;*
- in quinto luogo, ai sensi dell'art.61 comma 3 *“La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art.108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1”;*
- ai fini di cui al punto precedente, ai sensi dell'art.61, comma 4, *“Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al co. 1. [...]”;*
- al fine di permettere la verifica ed il controllo del rispetto delle predette condizioni nonché di adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità, lo Stato Italiano ha istituito il registro nazionale sugli aiuti di stato (RNA) ed i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura;
- gli artt. 61, 62 e 63 del DL n.34/2020 regolano le procedure e le formalità alle quali adempiere per dare attuazione legale agli aiuti concessi da parte anche degli Enti territoriali, con particolare riguardo agli obblighi di: registrazione nei sopra citati registri; responsabilità di monitoraggio e di relazione in merito agli aiuti concessi;
- entro il 15/6/2020 detti registri devono essere modificati dai rispettivi Ministeri competenti, al fine di dare attuazione a quanto sopra esposto ai sensi dell'art.64 del DL n.34/2020;
- inoltre, al fine di permettere agli Enti territoriali concedenti gli aiuti di adempiere ai propri obblighi di controllo, *“[...] i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite[...]”* ai sensi dell'art.61, comma 7, del DL n.34/2020;

- il Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è l'organo competente a gestire i rapporti con gli organi dell'Unione Europea per lo Stato Italiano;

CONSIDERATO che in merito agli obblighi già assolti dallo Stato italiano:

- all'obbligo di preventiva notificazione alla Commissione Europea del quadro di aiuti introdotto con il DL n.34/2020, ha adempiuto in data 20/05/2020 il Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio Dei Ministri;
- in data 21/5/2020, con decisione "*State Aid SA.57021*" la Commissione Europea ha riconosciuto la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel DL n. 34/2020;
- tale Regime Quadro è stato registrato in data 8/6/2020 dal citato Dipartimento nell'RNA con "*codice di aiuti RNA CAR master n.13008*" quale "*regime di aiuti*" ai sensi dell'art.8 del D.M. 31/05/2017 n. 115. In sostanza, nel caso di specie, lo Stato Italiano ha già provveduto agli obblighi di notificazione e trasparenza del "regime di aiuti" contenuto nel DL n.34/2020, offrendo una copertura normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi;

CONSIDERATO che in merito agli obblighi da assolvere da parte dei Comuni:

- l'operato dello Stato non ha esaurito gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza, pubblicità e da compiersi a mezzo dell'RNA;
- come, infatti, si evince dall'art.61, comma 5, del DL n.34/2020, rimane a carico degli Enti che concedono aiuti specifici nell'ambito di tale "quadro temporaneo", l'adempimento degli obblighi specifici inerenti al RNA previsti in dettaglio dal citato DM n.115/2017, oltreché l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e relazione di cui all'art. 4 della citata Comunicazione della Commissione Europea del 19/03/2020 C (2020)1863;
- quanto agli obblighi previsti dal DM n.115/2017, gli Enti devono, innanzitutto, procedere alla registrazione del provvedimento che prevede aiuti a favore di operatori economici nel RNA sotto il regime quadro identificato dal citato codice CAR n.13008;
- prima di concedere aiuti individuali ai singoli operatori economici, gli Enti concedenti sono tenuti a effettuare le verifiche propedeutiche nell'RNA volte ad evitare di concedere aiuti illegali. Tali verifiche, da effettuare a mezzo di visura nel RNA, sono propedeutiche: al rispetto delle soglie massime concedibili per singolo operatore stabilite dall'art.54 del DL n.34/2020; ad evitare di concedere aiuti a favore di operatori soggetti a recupero di aiuti illegali ed inseriti nella cd lista Deggendorf (vedi anche art. 53 DL n.34/2020);
- inoltre, l'Ente deve procedere alla registrazione del singolo aiuto individuale nell'RNA con attribuzione del "*Codice Concessione RNA COR*" prima della concessione dello stesso; entro i successivi 20 giorni, l'Ente è tenuto a trasmettere all'RNA la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale a pena di decadenza dell'aiuto;
- infine, in caso di agevolazioni fiscali, gli aiuti individuali si intendono concessi e sono registrati nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale devono essere dichiarati;

CONSIDERATO che:

- è stato prorogato al 31/12/2021, con Comunicazione del 28 gennaio 2021 C2021/C 34/36 la Commissione Europea, il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C(2020)164;
- in ragione di detta comunicazione è stato modificato quanto disposto dagli artt. 53 e ss del DL n.34/2020, ai sensi dall'art. 28, D.L. 22/3/2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/5/2021, n. 69;

RITENUTO infine infine di stabilire che gli adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza, pubblicità e da compiersi a mezzo dell'RNA ed i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo

Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura in riferimento agli aiuti di stato concessi a favore degli operatori economici in difficoltà o che hanno subito danni a causa del covid-19 e delle conseguenti disposizioni restrittive verranno posti in essere dal Servizio Tributi e Partecipazioni Societarie in collaborazione col servizio SUAP;

RICORDATO che l'art. 10- bis del D.L. 28-10-2020 n. 137 ha previsto la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI ED ACQUISITI, in ordine alla presente deliberazione, i dovuti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 - comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, il quale, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui al citato articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, o della TARI corrispettiva, di cui al menzionato articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;
3. di approvare il bando relativo alla riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria, che allegato alla presente sub lett. a) ne costituisce parte integrante e sostanziale, il quale prevede sostanzialmente le misure che seguono:
 - a. la riduzione è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..) e che sono soggetti passivi ai fini TARIP;
 - b. riduzione del 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021 a favore delle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico);
 - c. riduzione del 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021 a favore delle attività economiche non rientranti nella riduzione della precedente lettera b) che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovati dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4;
 - d. nel caso in cui le risorse stanziare si rivelino insufficienti in conseguenza delle istanze presentate, si procede alla riduzione proporzionale della misura percentuale riconosciuta. La riduzione spettante pro quota non potrà comunque superare il 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021;
 - e. i soggetti che intendono accedere alla riduzione di cui al presente Bando devono presentare apposita istanza/dichiarazione nei termini appositamente individuati dal Bando medesimo;
4. di stabilire che gli adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza, pubblicità e da compiersi a mezzo dell'RNA ed i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema

Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura in riferimento agli aiuti di stato concessi a favore degli operatori economici in difficoltà o che hanno subito danni a causa del covid-19 e delle conseguenti disposizioni restrittive verranno posti in essere dal Servizio Tributi e Partecipazioni Societarie in collaborazione col servizio SUAP;

5. di trasmettere al Concessionario VERITAS spa il presente atto;
6. di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito nella sotto sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" il presente atto e il bando nella sezione "Criteri e modalità" e nella sezione "Atti di concessione" l'elenco delle concessioni per un importo superiore ad € 1.000,00 erogati nell'anno solare;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria. Approvazione Bando
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Dori Marco

IL Segretario Generale
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria.

Approvazione Bando

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-09-21

Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria.

Approvazione Bando

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-09-21

Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia

PIAZZA IX MARTIRI, 3 - C.A.P. 30034 - TEL. 041-5628211 (centralino) - C.F. 00368570271
Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it - E-mail: tributi@comune.mira.ve.it

**SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE ECONOMICHE
SERVIZIO TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

Prot. _____

Mira, _____

Bando per l'accesso alle riduzioni TARIP a favore delle attività economiche tenute al pagamento della TARIP dell'anno 2021 al Comune di Mira ai sensi dell'art. 6 del D.L. 25/5/2021, n. 73 convertito con modificazioni in Legge 23/7/2021, n. 106 – Art. 32 del regolamento comunale tariffa a corrispettivo – TARIP - Delibera di G.C.n.____ del _____

1 – Finalità del Bando

1. L'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e del regolamento comunale di applicazione della tariffa a corrispettivo TARIP, con il presente bando definisce le regole amministrative e tecniche per la presentazione delle istanze di accesso alle riduzioni da riconoscere sulla TARIP dovuta per l'anno 2021, l'istruttoria delle medesime e la conclusione del procedimento amministrativo di accoglimento o rigetto.
2. Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento comunale succitato è prevista una riduzione alternativa tra le seguenti elencate:
 - a) a favore delle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico)
 - b) a favore delle attività economiche non rientranti nella riduzione del punto precedente che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4.

2 – Soggetti beneficiari e requisiti relativi alla riduzione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1

1. La riduzione del presente articolo è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..) e che sono soggetti passivi ai fini TARIP.
2. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita istanza telematica da rendere al gestore della TARIP nello sportello on line all'indirizzo www.gruppovertas.it, **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore www.gruppovertas.it**. Scaduto il termine non potranno essere ammesse nuove richieste.
3. L'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che presentano codice ATECO rientrante nelle restrizioni imposte dal COVID 19 per effetto di appositi provvedimenti ministeriali o regionali relativi al primo semestre 2021 e si applica alla relativa utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). **In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario da CCIAA.**
4. Ai soggetti beneficiari viene concessa la riduzione del 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021. Nel caso in cui le risorse stanziare si rivelino insufficienti in conseguenza delle istanze presentate, si procede alla riduzione proporzionale della misura percentuale riconosciuta. La riduzione spettante pro quota non potrà comunque superare il 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021.

3 – Soggetti beneficiari e requisiti relativi alla riduzione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 (calo fatturato)

1. La riduzione del presente articolo è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..), soggetti passivi ai fini TARIP per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del DL 41/2021.

2. Possono essere beneficiari della riduzione solo ed esclusivamente gli operatori economici anche individuali che esercitano un'attività di impresa in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA, in possesso dei seguenti requisiti come definiti dal dl 41/2021 art 1 e dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato:
 - l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
 - Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
 - Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
 - non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
3. La riduzione si applica all'utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario da CCIAA.
4. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al gestore della TARIP nello sportello on line all'indirizzo www.gruppoveritas.it, **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore www.gruppoveritas.it**. Scaduto il termine non potranno essere ammesse nuove richieste.
5. Ai soggetti beneficiari viene concessa la riduzione del 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021. Nel caso in cui le risorse stanziare si rivelino insufficienti in conseguenza delle istanze presentate, si procede alla riduzione proporzionale della misura percentuale riconosciuta. La riduzione spettante pro quota non potrà comunque superare il 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021.
6. Sono in ogni caso esclusi dal beneficio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.1 del presente bando (calo fatturato) i soggetti rientranti nelle condizioni previste dal c.2° del D.L. 41/2021.

4 – Criteri di determinazione dell'entità della riduzione e condizioni di attribuzione della riduzione

1. La riduzione spetta ad ogni soggetto richiedente che sia ammesso alla fase di assegnazione dell'agevolazione. Ai soggetti beneficiari di cui ai precedenti punti 2 e 3 del presente bando viene concessa la riduzione del 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021.
2. Nel caso in cui le risorse stanziare si rivelino insufficienti in conseguenza delle istanze presentate, si procede alla riduzione proporzionale della misura percentuale riconosciuta. La riduzione spettante pro quota non potrà comunque superare il 90% della tariffa fissa TARIP dovuta per l'anno 2021.
3. L'attribuzione della riduzione è subordinata alla verifica, da parte del Comune, negli appositi registri (RNA, SIAN e SIPA) disciplinanti gli aiuti di Stato, dei seguenti limiti relativi agli aiuti ricevuti:
 - euro 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - euro 225.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
 - euro 1.800.000 per tutte le altre imprese.

5 - Modalità di presentazione delle istanze e riscontro telematico

1. I soggetti che intendono accedere alla riduzione di cui al presente Bando devono presentare apposita istanza/dichiarazione telematica al gestore della TARIP, nello sportello on line all'indirizzo www.gruppoveritas.it, **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore www.gruppoveritas.it**, contenente le seguenti informazioni minime:
 - dati identificativi dell'attività economica e del suo legale rappresentante comprensivi di codice fiscale e partita IVA;
 - indirizzo PEC dell'attività economica eletto ai fini della procedura;
 - recapito telefonico ai fini della procedura;
 - il codice ATECO primario dell'impresa;
 - luogo di ubicazione dell'utenza ai fini TARIP;
 - tipologia della riduzione per la quale si presenta l'istanza;
 - codice utente TARIP.
2. Con la presentazione della domanda, dovranno essere allegati i documenti richiesti dal sistema utilizzando esclusivamente l'estensione file **PDF**, comprendente:
 - il modulo sottoscritto;

- L'attestazione della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto di cui al Bando stesso e delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12: *“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (COMMA 13 ART. 1 DL 41/2021).*
3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/28.12.2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
 4. Il modello di domanda, compilato tassativamente, a pena di esclusione, in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere presentato dal legale rappresentante o dal titolare in proprio dell’attività economica richiedente la riduzione, nello sportello on line del Gestore all’indirizzo www.gruppo-veritas.it
 5. Con riferimento alle disposizioni del presente Bando e alle modalità di presentazione della domanda, sarà possibile inviare richiesta di chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.mira.ve.it
 6. La partecipazione al Bando comporta l’accettazione incondizionata delle procedure e delle disposizioni ivi previste.

6 - Modalità di erogazione della riduzione

1. La riduzione prevista dal presente bando è applicata nella prima fattura utile emessa dal Gestore ai fini TARIP relativa al 2021.

7 - Attività istruttoria e di controllo

1. Il Comune, sulla base della documentazione trasmessa dal gestore Veritas che esegue la tabulazione delle istanze presentate, quantifica la riduzione, soggetta a eventuale controllo successivo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà e adotta il provvedimento finale di accoglimento o rigetto, anche in modalità cumulativa.
2. Non saranno ritenute ricevibili le istanze:
 - a) presentate oltre la data stabilita;
 - b) presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore Veritas e non processate nell’apposito portale web messo a disposizione;
 - c) non completamente compilate secondo le modalità previste.
3. Il Comune mediante il gestore, in ogni caso, anche successivamente all’erogazione della riduzione, potrà effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione della riduzione, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione della riduzione a quella di restituzione dello stesso. In caso di dichiarazione mendace, rimangono ferme le responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
4. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell’istanza ma prima del riconoscimento della riduzione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per le conseguenti verifiche istruttorie

IL DIRIGENTE
SETTORE PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE ECONOMICHE
Dott. Guido Piras

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)